

LA SOMMA ART. 1 C4 LEGGE 207 24 E IL CONGUAGLIO CUMULATIVO ART. 23 C4 DPR. 600/73:

LA GESTIONE IN CU 2026

CASISTICA:

il datore Alfa /e Pinco hanno avuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 1/1 al 31/1 con reddito di lavoro dipendente - art. 49c1 - di 2000 euro;

x) rapporto dal 1 1 al 31/11 somma c4 legge 207 24 attribuita dal datore Alfa / per 96 euro;

il datore beta/Pinco (2 rapporto di lavoro) - reddito dipendente a td di 3000 euro / rapporto dal 1/12 al 31/12 (ancora in forza alla data del 31/12).

il dipendente chiede a beta - la gestione del conguaglio art. 23 c4 dpr 600/73, consegnando la CU di Alfa;

gestione somma da parte del 2 datore/gestione CU 2026;

quindi Pinco ha avuto 2 rapporti a tempo determinato nel 2026, il primo dal 1/1 al 31/1 con il datore Alfa / dal quale ha ricevuto la somma c4 legge 207 24 per 96 euro ($2000 \times 4,8\% = 96$ euro) / reddito dipendente 2000/g detrazione 31;

successivamente ha stipulato un rapporto a tempo determinato con il datore beta dal quale ha ricevuto la somma per 144 euro/reddito dipendente con b 3000/ g detrazioni art. 13 con datore b - 31 giorni;

somma ricevuta da datore b:

$144 (5000 \times 4,8\% = 240 \text{ (somma totale)} - 96 \text{ (somma ricevuta dal datore Alfa)} = 144 / \text{somma erogata dal datore beta})$;

Gestione CU 2026 redditi 2025

Dati datore Alfa / Pinco

Datore Alfa/Pinco	1/1 -31/1	Reddito dipendente td	Ng	Reddito dipendente	Somma attribuita / datore a;
	Dati del rapporto	2000	31	2000	96 euro
	Ai 1/1 -31/1 Reddito dipendente art. 49c1 tuir	Punto 2 CU Punto 719	CU26 - Caselle: x - 721 x - 6	2/casella 719/casella Vedi anche tipologie reddituali -1	Rc fino 20 mila; x) reddito dipendente con ragguaglio anno- -2000/31(721) x 365= 23548-% applicabile- 4,8% 4,8 su 2000= 96 euro

	alfa				beta				
	1 1 31 1				1 12 / 31 12				
	td/49 c1				td 49 c1				
	2000				3000				
	31				31				
					cong 23c4 dpr 600 73				
	somma				somma				
rc	fino 20								
%	23548,39	2000/31 x365 -		4,80%	80,64516	365 uguale	29435,48387		4,80%
% su red dip	96								
					4,80%	5000 uguale	somma totale		240
							meno somma erogata datore alfa		96
							somma erogata datore beta		144

x) somma totale 240

5000 (2000 datore a +3000 datore) x 4,8%=240

x) somma attribuita dal 1 datore a) di 96 euro (es96)

x) somma attribuita dal 2 datore 144 (240-96)

Rc fino 20mila /es. 2000+3000 fino 20 mila

x) reddito dipendente su base anno:

5000 (2000+3000) / 62g (721) x365 = 29435- 4,8% / in quanto > 15mila

x) % su reddito dipendente

5000 x4,8%=240/somma dovuta

di cui erogata da Alfa - 96 euro

di cui erogata da beta -144 euro

somma totale Alfa + beta - 240

Somma erogata da a	96 euro
Somma erogata da b	144 euro
Somma totale/ a+b	240 euro

Conguaglio art. 23 c4 dpr 600/73 - datore b

dipendente chiede a datore b / conguaglio cumulativo 23 c4 dpr 600/73

dati totali e CU

Reddito a + b	2000+3000=5000
Casella 2	5000
Redditi erogati altri soggetti	2000/2
Cuneo somma c4	Rc fino 20mila x) dipendente (2000+3000) / 62(v 721 CU) x365=29435 4,8% x) 4,8% per 5000=240
	x) di cui somma erogata dal datore a: per 96 euro; x) somma erogata datore b di 144 euro; x) somma complessiva Alfa+beta-240

Compilazione CU 2026 / beta CU conguagliante

23 c4/dat a/ dat b

SOMMA CHE NON CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO

Tipologia (718)	Reddito di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR) (719)	Reddito lavoro sportivo dilettantistico (art. 49, c. 1 del TUIR) (720)	Giorni di lavoro dipendente (721)	Data inizio rapporto di lavoro (722)	Data fine rapporto di lavoro (723)
1	5000		62	1 12 25	
Codice (724)	Somma erogata (725)	Somma non erogata (726)	Somma recuperata entro le operazioni di conguaglio (727)	Somma recuperata successivamente alle operazioni di conguaglio (728)	
1	240				
Tipologia (731)	Reddito di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR) (732)	Reddito lavoro sportivo dilettantistico (art. 49, c. 1 del TUIR) (733)	Giorni di lavoro dipendente (734)	Data inizio rapporto di lavoro (735)	Data fine rapporto di lavoro (736)
1	2000		31	1 1 25	31 1 25
Codice (737)	Somma erogata (738)	Somma non erogata (739)	Somma recuperata entro le operazioni di conguaglio (740)	Somma recuperata successivamente alle operazioni di conguaglio (741)	Codice fiscale sostituto (742)
1	96				Dat a

REDDITO DIP A+B/2000/A +3000/B

GIORNI DETRAZIONE REDD DIP/ A+B

23 c4/dat a/ dat b

2 datore

SOMMA CHE NON CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO

Tipologia (718)	Reddito di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR) (719)	Reddito lavoro sportivo dilettantistico (art. 49, c. 1 del TUIR) (720)	Giorni di lavoro dipendente (721)	Data inizio rapporto di lavoro (722)	Data fine rapporto di lavoro (723)
1	5000		62	1 12 25	
Codice (724)	Somma erogata (725)	Somma non erogata (726)	Somma recuperata entro le operazioni di conguaglio (727)	Somma recuperata successivamente alle operazioni di conguaglio (728)	
1	240				
Tipologia (731)	Reddito di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR) (732)	Reddito lavoro sportivo dilettantistico (art. 49, c. 1 del TUIR) (733)	Giorni di lavoro dipendente (734)	Data inizio rapporto di lavoro (735)	Data fine rapporto di lavoro (736)
1	2000		31	1 1 25	31 1 25
Codice (737)	Somma erogata (738)	Somma non erogata (739)	Somma recuperata entro le operazioni di conguaglio (740)	Somma recuperata successivamente alle operazioni di conguaglio (741)	Codice fiscale sostituto (742)
1	96				Dat a

1 datore

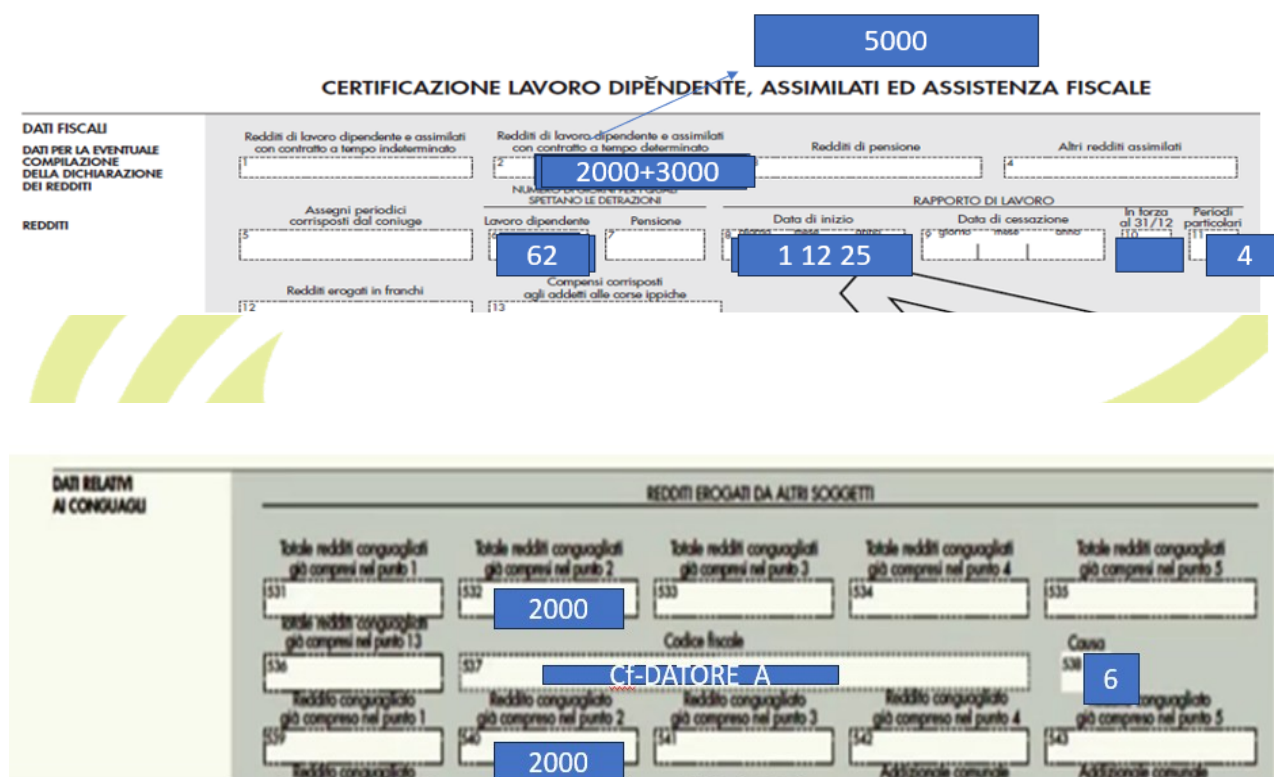
Nel **punto 721** riportare il numero dei giorni di lavoro già indicato al campo 6, relativo ai soli redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del TUIR ad esclusione del comma 2 dello stesso articolo.

Si precisa che in caso di più rapporti di lavoro dipendente conguagliati in una unica CU nel presente punto dovrà essere indicato il numero dei giorni di lavoro dipendente totali, tenendo conto, quindi, di tutti i rapporti di lavoro conguagliati. Resta fermo che, in presenza di più rapporti di lavoro relativi a redditi di lavoro dipendente, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.

Nel **punto 722** va indicata la data di inizio del rapporto di lavoro dipendente; nel caso di passaggio del dipendente senza interruzione del rapporto di lavoro dipendente da un sostituto ad un altro deve essere indicata la data di inizio del rapporto con il primo sostituto.

Nel **punto 723** va indicata la data di cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Si precisa che le informazioni riportate nei punti 722 e 723 riguardano sempre la data di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro relativo al sostituto che rilascia la Certificazione unica. Pertanto, in caso di CU conguagliante nei punti 722 e 723 andrà indicata la data del rapporto di lavoro del sostituto conguagliante. Le informazioni relative alla data di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro degli altri rapporti conguagliati dovranno essere distintamente riportati per ciascun rapporto di lavoro nei punti 735 e 736.

CU conguagliante / datore beta / 23c4 dpr 600/73



CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

DATI FISCALI
DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

REDDITI

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato: **2000+3000**

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato: **5000**

Redditi di pensione: **62**

Altri redditi assimilati: **4**

RAPPORTO DI LAVORO

Data di inizio: **1 12 25**

Data di cessazione: **1 12 25**

In forza al 31/12: **4**

Periodi particolari: **4**

DATI RELATIVI AI CONGUAGLI

REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI

Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 1: **2000**

Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 2: **2000**

Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 3: **2000**

Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 4: **2000**

Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 5: **2000**

Codice fiscale: **CF-DATORE A**

Causa: **6**

Reddito conguagliato già compreso nel punto 1: **2000**

Reddito conguagliato già compreso nel punto 2: **2000**

Reddito conguagliato già compreso nel punto 3: **2000**

Reddito conguagliato già compreso nel punto 4: **2000**

Reddito conguagliato già compreso nel punto 5: **2000**

Adizionale comunale: **2000**

Riporto analisi della compilazione con istruzioni e specifiche tecniche;

Caselle CU:

x) 718-1/ a casella 2 presenza di reddito dipendente art 49 c1;

Vale 1 se nei punti 1, 2, 455, 456, 781, 782, 784 e 785 della CU 2026 sono compresi redditi di lavoro dipendente per i quali spettano le agevolazioni di cui ai commi 4 e 6

Se il campo 718 assume valore 1:
- I campi 721 e 724 sono obbligatori
- Il campo 719 è obbligatorio se tutti i campi 455, 456, 781, 782, 784 e 785 sono assenti
- Il campo 722 è obbligatorio se non risultano compilati i campi da 731 a 741 (di tutti i moduli)

La Casella è obbligatoria se compilati almeno uno dei seguenti punti della CU 2026:
DB001001, DB001002, DB001455, DB001456, DB001781, DB001782, DB001784, DB001785

x) 719-reddito dipendente Alfa +beta di casella 2 (il totale/ 2000/Alfa +3000/beta=5000 reddito dipendente totale);

DB001719	Reddito di lavoro Dipendente (art. 49 comma 1 del Tuir)	VP		SI	Non può essere superiore a DB001001 + DB001002.
----------	---	----	--	----	---

x) 721-giorni di reddito dipendente art 49 c1 tuir di cui di casella 6/Alfa +beta (di cui punto 6/es 62 giorni);

DB001721	Giorni di lavoro dipendente	NP	Vale da 1 a 365	SI	Non può essere superiore a DB001006
----------	-----------------------------	----	-----------------	----	-------------------------------------

x) 722-723- dati del rapporto con beta inizio/fine-es solo inizio 1 12 25 visto che il dipendente è in forza al 31 12 del 2025 (poi dati del rapporto con Alfa/ 1 datore in caselle 735 e 736/esempio- 1 1 25 -31 1-25)

DB001723	Data fine rapporto di lavoro	DT		SI	Deve essere successiva a DB001722
----------	------------------------------	----	--	----	-----------------------------------

x) 724-1/beta ha riconosciuto ed erogato la somma c4 legge 207 24;

DB001724	Codice	NP	Vale 1 o 2	SI	Vale: 1 = Somma riconosciuta ed erogata tutto o in parte 2 = Somma non riconosciuta o riconosciuto e non erogata neanche in parte
----------	--------	----	------------	----	---

x) 725 - somma art. 1c4 legge 207 24 - totale Alfa + beta (es. 240 euro/96 Alfa +144 beta =240);
Situazione riferibile al rapporto con Alfa/1 datore.

DB001725	Somma Erogata	VP		SI	Deve essere presente nel caso in cui il campo DB001724 assume il valore 1. Deve essere assente nel caso in cui il campo DB001724 assume il valore 2. Non può essere superiore a euro 960.	La somma dei campi DB001725 e DB001726 non può essere superiore ad euro 960.
----------	---------------	----	--	----	---	--

731-1 Alfa (1 datore) ha erogato reddito dipendente-art 49 c1- maturativo di somma art 1 c4/ud c6

732- reddito dipendente art 49/erogato da Alfa/ primo datore (es. 2000 euro) / di cui di casella 718 e di casella 2

734 – giorni reddito dipendente art 49 relativi al primo rapporto con Alfa (es. 31 giorni) / di cui di casella

721 e di cui casella 6

735-736- inizio e fine del rapporto con il primo datore Alfa (es. 1/1/2025 /31/12/2025)

737-1 (Alfa/ 1 datore- ha riconosciuto/e al contempo erogato la somma art. 1 c4 legge 207 24)

738 - (somma art.1 c4 legge 207 24/erogata da Alfa) - es 96 euro (nell'esempio è un di cui della somma rappresentata in casella 725/es 240)

Situazione complessiva somma c4 legge 207/ 24;

Somma erogata da Alfa/1 datore	96 euro-casella 738/ cu conguagliante beta;
Somma erogata da beta/2 datore	144 euro; nell'esempio ricavabile per differenza da casella 725-738 (240 euro -96 euro=144 euro);
Somma totale-Alfa +beta;	240 euro- casella 725/ cu conguagliante beta;

Riporto le istruzioni della cu 2026/a supporto alla risposta del quesito.

Riporto le istruzioni della cu 2026/a supporto alla risposta del quesito.

Somme che non concorrono alla formazione del reddito

L'articolo 1, comma 4 della Legge 30 dicembre 2024 n. 207, ha stabilito che ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Tuir, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:

- a) 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- b) 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
- c) 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Ai soli fini dell'individuazione della percentuale applicabile, la norma prevede che il reddito di lavoro dipendente venga rapportato all'intero anno.

Nel caso in cui il reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro, il comma 6, della legge 207 del 2024 riconosce, ai titolari di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Tuir, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, una ulteriore detrazione dall'imposta lorda.

Nella nuova sezione "Somma che non concorre alla formazione del reddito" i punti da 718 a 723 riportano informazioni relative ai requisiti per il riconoscimento della spettanza della somma di cui al comma 4 o dell'ulteriore detrazione di cui al comma 6.

I predetti benefici sono riconosciuti in via automatica dal sostituto d'imposta, all'atto dell'erogazione delle retribuzioni, senza pertanto, necessità di alcuna istanza da parte del lavoratore.

Per il calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. reddito di riferimento) si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca e delle somme elargite a titolo di liberalità dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande assoggettate a imposta sostitutiva, di cui all'articolo 1 commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Il comma 9 della legge n. 207 del 2024 prevede che per la determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente rileva anche la quota esente del reddito agevolato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n 78 recanti incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero e la quota esente del reddito agevolato ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 in materia di regime fiscale agevolativo per i lavoratori impatriati.

Per la compilazione del **punto 718** è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

1. Se nei punti 1, 2, 455, 456, 781, 782, 784 e 785 sono compresi redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, del TUIR, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo, per i quali spettano le agevolazioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 6 della legge 207 del 2024;
2. Se nei punti 1, 2, 781 e 784 non sono compresi redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, del TUIR, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo, per i quali spettano le agevolazioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 6 della legge 207 del 2024.

Il **punto 718** deve essere compilato se presenti almeno uno dei seguenti punti 1, 2, 455, 456 781, 782, 784 e 785. Si precisa che il presente punto deve essere compilato anche nella ipotesi in cui il reddito complessivo sia superiore a 40.000 euro.

Nel **punto 719** indicare l'importo del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, con esclusione di quelli indicati al comma 2 dello stesso articolo già riportati nei punti 1 e 2. Si precisa che nel presente punto non dovranno essere riportati gli importi dei redditi indicati nei punti 1 e 2 relativi a redditi assimilati al lavoro dipendente, al reddito di lavoro dipendente sportivo dilettante, al reddito di lavoro dipendente sportivo under 23 e al reddito di lavoro dipendente percepito da lavoratori frontalieri.

Nel **punto 720** riportare l'importo del reddito di lavoro dipendente sportivo dilettantistico, al lordo della franchigia, tale importo è già riportato nei punti 781 e 784. Si precisa che il punto 720 deve essere compilato anche se nei punti 781 e 784 sono riportati importi inferiori alla franchigia.

Nel **punto 721** riportare il numero dei giorni di lavoro già indicato al campo 6, relativo ai soli redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del TUIR ad esclusione del comma 2 dello stesso articolo.

Si precisa che in caso di più rapporti di lavoro dipendente conguagliati in una unica CU nel presente punto dovrà essere indicato il numero dei giorni di lavoro dipendente totali, tenendo conto, quindi, di tutti i rapporti di lavoro conguagliati. Resta fermo che, in presenza di più rapporti di lavoro relativi a redditi di lavoro dipendente, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.

Nel **punto 722** va indicata la data di inizio del rapporto di lavoro dipendente; nel caso di passaggio del dipendente senza interruzione del rapporto di lavoro dipendente da un sostituto ad un altro deve essere indicata la data di inizio del rapporto con il primo sostituto.

Nel **punto 723** va indicata la data di cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Si precisa che le informazioni riportate nei punti 722 e 723 riguardano sempre la data di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro relativo al sostituto che rilascia la Certificazione unica. Pertanto, in caso di CU conguagliante nei punti 722 e 723 andrà indicata la data del rapporto di lavoro del sostituto conguagliante. Le informazioni relative alla data di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro degli altri rapporti conguagliati dovranno essere distintamente riportati per ciascun rapporto di lavoro nei punti 735 e 736.

Per la compilazione del **punto 724** è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

1. se il sostituto d'imposta ha riconosciuto al dipendente la somma che non concorre alla formazione del reddito di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 207 del 2024 e l'ha erogata in tutto o in parte;
2. se il sostituto d'imposta non ha riconosciuto al dipendente la somma che non concorre alla formazione del reddito di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 207 del 2024 ovvero l'ha riconosciuta, ma non l'ha erogata neanche in parte.

In caso di indicazione del codice 1 nel punto 718 è richiesta la compilazione obbligatoria dei punti 721 e 724.

Nel **punto 725** va indicato l'importo della somma che non concorre alla formazione del reddito, che il sostituto d'imposta ha erogato al lavoratore dipendente.

Nel **punto 726** va indicato l'importo della somma che non concorre alla formazione del reddito, che il sostituto d'imposta ha riconosciuto ma non ha erogato al dipendente.

I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono in via automatica la somma di cui al comma 4 e la detrazione di cui al comma 6 di cui all'articolo 1 della legge 207 del 2024 all'atto della erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di conguaglio la spettanza delle stesse. Qualora in tale sede la somma di cui al comma 4 o la detrazione di cui al comma 6 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo sia superiore a 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.

Nel caso in cui si debba procedere al recupero della somma precedentemente riconosciuta indicare nel **punto 727** l'ammontare di detta somma recuperata entro le operazioni di conguaglio; nel caso in cui il recupero avvenga in forma rateizzata, riportare nel **punto 728** l'ammontare da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio. In entrambi i casi l'importo da riportare al punto 725 deve intendersi nettizzato dell'importo recuperato e da recuperare.

Nel caso di conguaglio di redditi derivanti da precedenti rapporti di lavoro, la compilazione dei presenti punti deve tenere conto della somma erogata o dell'ulteriore detrazione attribuita da precedenti sostituti. In tal caso nei punti da **731 a 741** devono essere indicati tali dati di dettaglio, riportando nel punto **741** il codice fiscale del precedente sostituto d'imposta. Si precisa che il punto 740 deve essere compilato nell'ipotesi di operazione straordinaria con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del precedente sostituto e nell'ipotesi di operazione straordinaria con estinzione del precedente sostituto d'imposta e con prosecuzione dell'attività da parte del nuovo, nel caso in cui il primo sostituto abbia recuperato la somma erogata che non concorre alla formazione del reddito. L'importo indicato nel punto 740 deve essere riportato anche nel precedente punto 727.

Legge 207/24

4. Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 49, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:

- a) 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- b) 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
- c) 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
5. Ai soli fini dell'individuazione della percentuale applicabile ai sensi del comma 4 il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno.
6. Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 49, che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro spetta un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:
- a) a 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
- b) al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.
7. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono in via automatica la somma di cui al comma 4 e la detrazione di cui al comma 6 del presente articolo all'atto dell'erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di conguaglio la spettanza delle stesse. Qualora in tale sede la somma di cui al comma 4 o la detrazione di cui al comma 6 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo sia superiore a 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.
8. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato per effetto dell'erogazione della somma di cui al comma 4 mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
9. Ai fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo rileva anche la quota esente del reddito agevolato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero, nonché dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, in materia di regime fiscale agevolativo per i lavoratori impatriati. Il medesimo reddito complessivo di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad

abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Circolare 4 ADE 2025

Agenzia delle Entrate | Circolare | 16 maggio 2025 | n. 4/E

■ **Paragrafo Premessa**

■ **Paragrafo 1.1** Rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito - modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato - trattamento integrativo (commi 2 e 3)

■ **Paragrafo 1.2** Disposizioni in favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente (commi da 4 a 9)

Agenzia delle Entrate Circolare 16 maggio 2025 n. 4/E

Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, e legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Novità in materia d'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente

Misure concernenti l'IRPEF (legge di bilancio 2025)

Paragrafo 1.2

Disposizioni in favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente (commi da 4 a 9)

La legge di bilancio 2025 introduce, nell'ambito delle misure di sostegno al reddito, una serie di disposizioni di favore per i lavoratori dipendenti (esclusi i pensionati) ai commi 4 e seguenti.

In particolare, il comma 4[11] riconosce ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del TUIR[12] (esclusi i titolari di redditi di pensione di cui al comma 2, lettera a, del medesimo articolo) il cui reddito complessivo - determinato secondo quanto previsto nel successivo comma 9 della legge di bilancio 2025, di cui si dirà nel prosieguo - non superi i 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo. Tale somma è determinata nel suo ammontare applicando al reddito di lavoro dipendente [13] percepito dal contribuente una percentuale che varia a seconda del reddito medesimo. In particolare, ove il reddito di lavoro dipendente:

- non sia superiore a 8.500 euro, la percentuale da applicare è il 7,1 per cento;
- sia superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro, la percentuale da applicare è il 5,3 per cento;
- sia superiore a 15.000 euro, la percentuale da applicare è il 4,8 per cento.

Ai soli fini dell'individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente è, ai sensi del comma 5[14], rapportato all'intero anno.

In altri termini, nel caso in cui un contribuente abbia lavorato per una parte dell'anno, per determinare la somma spettante, occorre:

- calcolare il reddito di lavoro dipendente che lo stesso avrebbe percepito se avesse lavorato per l'intero anno (reddito annuale teorico);
- determinare la corrispondente percentuale con riferimento al reddito annuale teorico;
- applicare detta percentuale al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito nell'anno[15].

Esempio 1

Un contribuente nell'anno 2025:

- ha un reddito complessivo pari a 6.000 euro;
- è titolare di un contratto di lavoro dipendente dal 1° gennaio 2025 al 3 marzo 2025 (62 giorni di lavoro dipendente), per il quale percepisce complessivamente un reddito di lavoro dipendente pari a 2.000 euro.

Il reddito annuale teorico è pari a 11.744,19 euro $[(2.000:62) \times 365]$.

La somma spettante è pari a 106 euro, determinata applicando la percentuale relativa ai redditi da 8.501 euro a 15.000 euro (5,3 per cento) al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito nell'anno (2.000 euro).

Esempio 2

Un contribuente nell'anno 2025:

- ha un reddito complessivo pari a 6.000 euro;
- è titolare di un contratto di lavoro dipendente dal 1° gennaio 2025 al 3 marzo 2025 (62 giorni di lavoro dipendente), per il quale ha percepito un reddito di lavoro dipendente pari a 2.000 euro;
- è titolare di un contratto di lavoro dipendente dal 1° novembre 2025 al 30 novembre 2025, per il quale ha percepito un reddito di lavoro dipendente pari a 1.000 euro.

Il reddito annuale teorico è pari a 11.902,17 euro $[(2.000 + 1.000):(62 + 30) \times 365]$.

La somma spettante è pari a 159 euro, determinata applicando la percentuale relativa ai redditi da 8.501 euro a 15.000 euro (5,3 per cento) al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito nell'anno (3.000 euro).

Resta fermo che, in presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali dividere il reddito percepito nell'anno ai fini del calcolo del reddito annuale teorico, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta. Il comma 6[16] riconosce un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del TUIR, a eccezione dei percettori di redditi da pensione[17], il cui reddito complessivo – determinato secondo quanto previsto nel successivo comma 9 della legge di bilancio 2025 - sia superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro.

Tale detrazione, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, è di importo pari a:

- 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
- al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

La detrazione, pertanto, è pari a 1.000 euro per i redditi superiori a 20.000 euro e fino a 32.000 euro, mentre decresce progressivamente per i redditi superiori a 32.000 euro, fino ad azzerarsi raggiunta la soglia dei 40.000 euro.

Il comma 9[18] prevede le regole per la determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente, di cui ai citati commi 4 e 6, stabilendo che, a tal fine, rileva anche:

- la quota esente del reddito agevolato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero;
- la quota esente del reddito agevolato ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, in materia di regime fiscale agevolativo per i lavoratori impatriati.

L'ultimo periodo del comma 9 dispone, altresì, che il medesimo reddito complessivo di cui ai commi 4 e 6 è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.

Si ricorda che, ai fini del calcolo del reddito complessivo di cui ai commi 4 e 6, oltre alle specifiche disposizioni stabilite dal citato comma 9, occorre considerare l'ammontare del c.d. reddito di riferimento così come individuato nel paragrafo 1.1.

Ne consegue che, nella determinazione del reddito complessivo di cui tenere conto per la spettanza della somma e dell'ulteriore detrazione di cui ai citati commi 4 e 6, occorre aggiungere al c.d. reddito di riferimento la quota esente dei regimi agevolati per gli impatriati e per i ricercatori e sottrarre il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze.

La predetta quota esente concorre a determinare l'ammontare del reddito di lavoro dipendente ai fini dell'individuazione della soglia e della corrispondente percentuale previste dal comma 4. Nondimeno, una volta individuata la percentuale spettante, si ritiene che la stessa si applichi alla sola quota imponibile del reddito di lavoro dipendente soggetto a tassazione in Italia.

Esempio 3

Un contribuente nell'anno 2025:

- è titolare esclusivamente di un contratto di lavoro dipendente per l'intero anno, per cui si avvale delle agevolazioni spettanti per i lavoratori impatriati di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e fruisce, quindi, di un'esenzione dal reddito imponibile nella misura del 70 per cento, avendo trasferito la residenza in Italia entro il 31 dicembre 2023;
- la quota di reddito da lavoro dipendente imponibile in Italia è pari a 4.500 euro;
- la quota esente del reddito di lavoro dipendente è pari a 10.500 euro.

Il reddito complessivo, determinato ai sensi del comma 9, è pari a 15.000 euro (reddito da lavoro dipendente tassato in Italia 4.500 euro + quota esente impatriati 10.500 euro).

La somma spettante è pari a 238,50 euro, determinata applicando la percentuale relativa ai redditi da 8.501 euro a 15.000 euro (5,3 per cento) alla quota imponibile del reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito e soggetto a tassazione in Italia nell'anno (4.500 euro).

I commi 7 e 8 disciplinano gli adempimenti in capo ai sostituti d'imposta, di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al riconoscimento della somma di cui al comma 4 e della detrazione di cui al comma 6.

Nello specifico, il comma 7[19] dispone che i predetti sostituti d'imposta riconoscono in via automatica tali benefici all'atto dell'erogazione delle retribuzioni, senza, pertanto, necessità di alcuna istanza da parte del lavoratore.

La somma e la detrazione sono attribuite dai sostituti d'imposta ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025, ovvero dal primo periodo di paga utile successivo alla data di pubblicazione delle presenti istruzioni, unitamente alle quote spettanti in relazione alle mensilità precedenti. Laddove, per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, non sia possibile riconoscere le somme, o applicare la detrazione, nei periodi sopra indicati, i benefici dovranno essere erogati nelle successive mensilità o, al più tardi, in sede di conguaglio. Con particolare riguardo alla determinazione della somma di cui al comma 4, si precisa che il sostituto d'imposta individua la percentuale ivi prevista tenendo conto del reddito annuale teorico di lavoro dipendente (ossia quello rapportato all'intero anno come illustrato precedentemente) e riconosce la somma spettante applicando tale percentuale al reddito effettivamente corrisposto mensilmente.

I sostituti d'imposta devono effettuare le verifiche di spettanza dei benefici in commento e dei relativi importi in base al reddito previsionale e alle detrazioni, riferiti alle somme e ai valori che saranno corrisposti durante l'anno, nonché in base ai dati comunicati dal lavoratore, mediante la consegna della Certificazione unica (CU), relativa ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell'anno di riferimento.

Al riguardo, si precisa che, nell'ipotesi in cui il lavoratore svolga più attività di lavoro dipendente

con datori di lavoro diversi, in periodi differenti dell'anno, lo stesso può comunicare al datore di lavoro che eroga la somma di cui al comma 4 ovvero che opera la detrazione di cui al comma 6, le informazioni relative ai redditi rivenienti dagli altri rapporti di lavoro intercorsi nell'anno di riferimento, al fine della verifica della spettanza e del corretto calcolo del quantum da corrispondere in busta paga, consegnando le CU al nuovo datore di lavoro. Quest'ultimo dovrà tenere conto, nell'ambito delle operazioni di conguaglio, di cui all'articolo 23 del DPR n. 600 del 1973, dei dati ivi esposti per verificare la spettanza delle agevolazioni in commento e calcolare i relativi importi. Diversamente, se il lavoratore non produce le CU relative ai precedenti rapporti di lavoro, il sostituto d'imposta è tenuto a verificare la spettanza delle agevolazioni e a calcolare i relativi importi sulla base dei dati reddituali a propria disposizione.

Si fa presente, inoltre, che, qualora il lavoratore abbia contemporaneamente più contratti di lavoro dipendente in regime di part-time in essere, le predette agevolazioni devono essere attribuite da un solo sostituto d'imposta. A tal fine, il lavoratore individua il datore di lavoro che deve applicare le predette disposizioni, indicando tutti i dati necessari per la determinazione del quantum, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro, e, contestualmente, comunica agli altri sostituti d'imposta di non erogare la somma odì non applicare l'ulteriore detrazione.

Il sostituto d'imposta, inoltre, non procede all'erogazione della somma o alla determinazione dell'ulteriore detrazione nel caso in cui espressamente il lavoratore abbia formulato tale richiesta, ad esempio poiché privo dei requisiti richiesti per la fruizione dei benefici in commento.

In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione comprovante l'avvenuta comunicazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti. Con riferimento alla fruizione della detrazione di cui al comma 6 è necessario che il contribuente abbia una capienza in termini di imposta lorda e, in caso di capienza parziale di quest'ultima, il beneficio spetta entro tale limite.

In mancanza di una disposizione che stabilisca un ordine di priorità nell'attribuzione delle detrazioni fiscali da riconoscere al contribuente, si ritiene che il sostituto d'imposta debba seguire le regole generali di calcolo e di scomputo dall'imposta lorda. In particolare, in sede di determinazione dell'imposta netta, l'importo massimo spettante della detrazione di cui al comma 6 è sommato a quello relativo alle altre detrazioni eventualmente riconosciute; l'importo complessivo così determinato è, quindi, portato in diminuzione dell'imposta lorda fino a concorrenza della stessa.

Si segnala, inoltre, che gli importi della somma e della detrazione riconosciuti al lavoratore sono indicati nella CU.

Si precisa che qualora il lavoratore, pur avendo diritto alla somma di cui al comma 4 o alla detrazione di cui al comma 6, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privo di un sostituto d'imposta (ad esempio i lavoratori domestici), il predetto lavoratore può beneficiarne nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta di riferimento, facendo concorrere le agevolazioni in parola nella determinazione del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Analogamente, qualora il datore di lavoro non abbia riconosciuto la somma o l'ulteriore detrazione in sede di conguaglio, ad esempio, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, si ritiene che il lavoratore dipendente possa beneficiare delle predette agevolazioni direttamente nella dichiarazione dei redditi, fermo restando il rispetto dei requisiti sostanziali.

Ai sensi del citato comma 7, i medesimi sostituti d'imposta verificano in sede di conguaglio la spettanza degli importi di cui sopra e, qualora le somme riconosciute, come erogazione o detrazione, si rivelino, in tutto o in parte, non spettanti, gli stessi provvedono al recupero del relativo importo. Il recupero di tali somme, nel caso in cui il relativo importo, anche complessivamente considerato, sia superiore a 60 euro, è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio. Si precisa, inoltre, che qualora, in sede di conguaglio, la somma erogata ai sensi del comma 4 risulti non spettante in quanto al contribuente è riconosciuta l'ulteriore detrazione di cui al comma 6, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero di un ammontare pari all'importo erogato al netto dell'ulteriore detrazione fiscale spettante.

Tale ipotesi potrebbe riguardare, in particolare, i contribuenti che, pur avendo percepito inizialmente la somma di cui al comma 4, si trovino nella condizione di aver superato a fine anno il limite reddituale di 20.000 euro, da cui consegue, quindi, da un lato, l'obbligo di restituire le somme percepite e, dall'altro, il diritto a fruire dell'ulteriore detrazione fiscale di cui al comma 6. Nel caso in cui l'importo erogato, al netto di quanto effettivamente spettante al contribuente, sia maggiore di 60 euro, il recupero è effettuato in 10 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia, invece, percepito solo la detrazione fiscale di cui al comma 6 e, in sede di conguaglio, la stessa risulti non spettante, il sostituto d'imposta provvede al recupero del relativo importo che, come già detto, se superiore a 60 euro, dovrà avvenire in 10 rate a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Quest'ultima ipotesi può verificarsi sia quando il reddito complessivo del contribuente superi la soglia di reddito complessivo pari a 40.000 euro, sia nel caso in cui il predetto reddito sia diminuito fino a un valore pari o inferiore a 20.000 euro.

Anche in tale ultimo caso, il datore di lavoro, in sede di conguaglio, deve recuperare la detrazione fiscale di cui al comma 6 non spettante ed erogare la somma di cui al comma 4, effettuando la compensazione tra le somme a debito e quelle a credito. Nel caso in cui l'importo erogato, al netto di quanto effettivamente spettante al contribuente, sia maggiore di 60 euro, il recupero è effettuato in 10 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, si precisa che il sostituto d'imposta, in sede di conguaglio di fine rapporto, è tenuto a recuperare i benefici fiscali non spettanti in un'unica soluzione, indipendentemente dall'importo, in mancanza di ulteriori retribuzioni sulle quali operare il recupero in maniera dilazionata.

Qualora il recupero dei benefici non spettanti non possa avvenire in occasione del conguaglio di fine rapporto, ad esempio per incapienza della retribuzione, si applica l'articolo 23, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, secondo cui l'importo «che al termine del periodo d'imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo».

Qualora il lavoratore dipendente abbia, invece, beneficiato della somma o dell'ulteriore detrazione in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d'imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore deve restituire, nella dichiarazione dei redditi, l'ammontare indebitamente ricevuto, eventualmente anche in forma rateizzata secondo le ordinarie modalità.

Con riferimento alla rateizzazione dell'imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi, si rinvia a quanto indicato con la circolare 2 maggio 2024, n.9/E[20], in merito alle modifiche introdotte dall'articolo 8 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 (decreto Adempimenti). A tal proposito si ricorda che il numero di rate non deve essere superiore al numero di mesi che intercorrono nel periodo compreso tra la data di scadenza e il giorno 16 del mese di dicembre, e, dunque, in caso di contribuente persona fisica, il numero massimo di rate è pari a sette.

Ai sensi del successivo comma 8[21] della legge di bilancio 2025, per effetto dell'erogazione al lavoratore dipendente della somma di cui al comma 4, i sopra menzionati sostituti maturano un credito d'imposta pari alla somma erogata e compensano tale credito ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

I sostituti d'imposta, dunque, per il recupero del credito maturato a seguito della somma erogata ai dipendenti ai sensi del comma 4, utilizzano, mediante compensazione di qualsiasi importo a debito esposto nel modello di pagamento F24, l'importo corrispondente al credito maturato, anche in sezioni diverse da quella "Erario".

Per consentire ai sostituti d'imposta di utilizzare in compensazione il suddetto credito, con la risoluzione 31 gennaio 2025, n. 9/E, sono stati istituiti specifici codici tributo.

[11] Il comma 4 della legge di bilancio 2025 prevede che, ai «titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 49, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:

- a) 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- b) 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
- c) 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro».

[12] Secondo la previsione contenuta nell'articolo 49 del TUIR, «1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:

- a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
- b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile».

[13] Nella determinazione del reddito di lavoro dipendente occorre tenere conto anche di quanto disposto dal comma 9 della legge di bilancio 2025, come si dirà nel prosieguo.

[14] Il comma 5 della legge di bilancio 2025 dispone che ai «soli fini dell'individuazione della percentuale applicabile ai sensi del comma 4 il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno».

[15] Le relazioni illustrativa e tecnica della legge di bilancio 2025 precisano che il comma 5 in commento stabilisce "che la percentuale è determinata in base al reddito da lavoro dipendente rapportato all'intero anno ed è applicata al reddito da lavoro dipendente dichiarato".

[16] Il comma 6 della legge di bilancio 2025 prevede che, ai «titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 49, che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro spetta un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:

- a) a 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
- b) al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro».

[17] Di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 49 del TUIR.

[18] Il comma 9 della legge di bilancio 2025 prevede che ai «fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo rileva anche la quota esente del reddito agevolato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero, nonché dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, in materia di regime fiscale agevolativo per i lavoratori impatriati. Il medesimo reddito complessivo di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

[19] Il comma 7 della legge di bilancio 2025 dispone che i «sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono in via automatica la somma di cui al comma 4 e la detrazione di cui al comma 6 del presente articolo all'atto dell'erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di conguaglio la spettanza delle stesse. Qualora in tale sede la somma di cui al comma 4 o la detrazione di cui al comma 6 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo sia superiore a 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio».

[20] Con circolare n. 9/E del 2024 è stato precisato che tutti "i contribuenti, titolari e non titolari di partita IVA, possono, pertanto, avvalersi della possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale degli importi dovuti a titolo di saldo e primo acconto delle imposte e dei contributi, valorizzando il comportamento concludente in sede di versamento. A tal fine, si ritiene che rilevi la compilazione, all'interno del modello di versamento unificato F24, degli appositi campi

concernenti la “rateazione”, nei quali indicare sia la rata per la quale si effettua il pagamento, sia il numero di rate prescelto. Con la finalità di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, inoltre, viene stabilito che le rate mensili - di pari importo e, quelle successive alla prima, maggiorate degli interessi - siano versate da tutti i contribuenti entro il giorno 16 di ciascun mese, purché il piano di rateazione si completi entro il giorno 16 del mese di dicembre relativo all'anno di presentazione della dichiarazione o denuncia da cui emerge il debito”.

[21] Il comma 8 della legge di bilancio 2025 prevede che i «sostituti d'imposta compensano il credito maturato per effetto dell'erogazione della somma di cui al comma 4 mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

**SOMMA CHE
NON CONCORRE
ALLA FORMAZIONE
DEL REDDITO**

Tipologia 718	Reddito di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR) 719	Reddito lavoro sportivo dilettantistico (art. 49, c. 1 del TUIR) 720	Giorni di lavoro dipendente 721	Data inizio rapporto di lavoro 722 giorno mese anno	Data fine rapporto di lavoro 723 giorno mese anno
Codice 724	Somma erogata 725	Somma non erogata 726	Somma recuperata entro le operazioni di conguaglio 727	Somma da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio 728	
Tipologia 731	Reddito di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR) 732	Reddito lavoro sportivo dilettantistico (art. 49, c. 1 del TUIR) 733	Giorni di lavoro dipendente 734	Data inizio rapporto di lavoro 735 giorno mese anno	Data fine rapporto di lavoro 736 giorno mese anno
Codice 737	Somma erogata 738	Somma non erogata 739	Somma recuperata entro le operazioni di conguaglio 740	Codice fiscale sostituto 741	

**DATI RELATIVI
AI CONGUAGLI**

REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI									
Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 1 531		Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 2 532		Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 3 533		Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 4 534		Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 5 535	
Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 13 536		Codice fiscale 537		Causa 538					
Reddito conguagliato già compreso nel punto 1 539		Reddito conguagliato già compreso nel punto 2 540		Reddito conguagliato già compreso nel punto 3 541		Reddito conguagliato già compreso nel punto 4 542		Reddito conguagliato già compreso nel punto 5 543	
Reddito conguagliato già compreso nel punto 13 544		Ritenute 545		Addizionale regionale 546		Addizionale comunale acconto 2025 547		Addizionale comunale saldo 2025 548	
Ritenute sospese 549		Addizionale regionale sospesa 550		Addizionale comunale in acconto sospesa 551		Addizionale comunale a saldo sospesa 552			
REDDITI ESENTI					REDDITI LAVORO SPORTIVO A TEMPO INDETERMINATO				
codice 553		ammontare 554		codice 555		ammontare 556		Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico 557	
								Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23 558	
REDDITI LAVORO SPORTIVO A TEMPO DETERMINATO					RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO				
Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico 559		Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23 560		Giorni 561		Data di inizio 562 giorno mese anno		Data di cessazione 563 giorno mese anno	
								In forza al 31/12 564	
LAVORI SOCIALMENTE UTILI									
Quota esente 565		Quota imponibile 566		Ritenute Irpef 567		Addizionale regionale all'Irpef 568			
Ritenute Irpef sospese 569		Addizionale reg. all'Irpef sospesa 570							

Codice fiscale del percipiente _____

Mod. N. _____

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

DATI FISCALI DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato		Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato		Redditi di pensione		Altri redditi assimilati	
	1 _____		2 _____		3 _____		4 _____	
	NUMERO DI GIORNI PER I QUALI SPETTANO LE DETRAZIONI							
	Assegni periodici corrisposti dal coniuge		Lavoro dipendente	Pensione	RAPPORTO DI LAVORO		In forza al 31/12	
REDDITI	5 _____		6 _____	7 _____	Data di inizio 8 giorno mese anno		Data di cessazione 9 giorno mese anno	
	10 _____		11 _____		12 _____		13 _____	
	Redditi erogati in franchi		Compensi corrisposti agli addetti alle corse ippiche		12 _____		13 _____	

Somme che non concorrono alla formazione del reddito

L'articolo 1, comma 4 della Legge 30 dicembre 2024 n. 207, ha stabilito che ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Tuir, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:

- a) 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- b) 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
- c) 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Ai soli fini dell'individuazione della percentuale applicabile, la norma prevede che il reddito di lavoro dipendente venga rapportato all'intero anno.

Nel caso in cui il reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro, il comma 6, della legge 207 del 2024 riconosce, ai titolari di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Tuir, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, una ulteriore detrazione dall'imposta lorda.

Nella nuova sezione "Somma che non concorre alla formazione del reddito" i punti da 718 a 723 riportano informazioni relative ai requisiti per il riconoscimento della spettanza della somma di cui al comma 4 o dell'ulteriore detrazione di cui al comma 6.

I predetti benefici sono riconosciuti in via automatica dal sostituto d'imposta, all'atto dell'erogazione delle retribuzioni, senza pertanto, necessità di alcuna istanza da parte del lavoratore.

Per il calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. reddito di riferimento) si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca e delle somme elargite a titolo di liberalità dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande assoggettate a imposta sostitutiva, di cui all'articolo 1 commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Il comma 9 della legge n. 207 del 2024 prevede che per la determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente rileva anche la quota esente del reddito agevolato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recanti incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero e la quota esente del reddito agevolato ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 in materia di regime fiscale agevolativo per i lavoratori impatriati.

Per la compilazione del **punto 718** è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

1. Se nei punti 1, 2, 455, 456, 781, 782, 784 e 785 sono compresi redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, del TUIR, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo, per i quali spettano le agevolazioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 6 della legge 207 del 2024;
2. Se nei punti 1, 2, 781 e 784 non sono compresi redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, del TUIR, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo, per i quali spettano le agevolazioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 6 della legge 207 del 2024.

Il **punto 718** deve essere compilato se presenti almeno uno dei seguenti punti 1, 2, 455, 456, 781, 782, 784 e 785. Si precisa che il presente punto deve essere compilato anche nella ipotesi in cui il reddito complessivo sia superiore a 40.000 euro.

Nel **punto 719** indicare l'importo del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, con esclusione di quelli indicati al comma 2 dello stesso articolo già riportati nei punti 1 e 2. Si precisa che nel presente punto non dovranno essere riportati gli importi dei redditi indicati nei punti 1 e 2 relativi a redditi assimilati al lavoro dipendente, al reddito di lavoro dipendente sportivo dilettante, al reddito di lavoro dipendente sportivo under 23 e al reddito di lavoro dipendente percepito da lavoratori frontalieri.

Nel **punto 720** riportare l'importo del reddito di lavoro dipendente sportivo dilettantistico, al lordo della franchigia, tale importo è già riportato nei punti 781 e 784. Si precisa che il punto 720 deve essere compilato anche se nei punti 781 e 784 sono riportati importi inferiori alla franchigia.

Nel **punto 721** riportare il numero dei giorni di lavoro già indicato al campo 6, relativo ai soli redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del TUIR ad esclusione del comma 2 dello stesso articolo.

Si precisa che in caso di più rapporti di lavoro dipendente conguagliati in una unica CU nel presente punto dovrà essere indicato il numero dei giorni di lavoro dipendente totali, tenendo conto, quindi, di tutti i rapporti di lavoro conguagliati. Resta fermo che, in presenza di più rapporti di lavoro relativi a redditi di lavoro dipendente, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.

Nel **punto 722** va indicata la data di inizio del rapporto di lavoro dipendente; nel caso di passaggio del dipendente senza interruzione del rapporto di lavoro dipendente da un sostituto ad un altro deve essere indicata la data di inizio del rapporto con il primo sostituto.

Nel **punto 723** va indicata la data di cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Si precisa che le informazioni riportate nei punti 722 e 723 riguardano sempre la data di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro relativo al sostituto che rilascia la Certificazione unica. Pertanto, in caso di CU conguagliante nei punti 722 e 723 andrà indicata la data del rapporto di lavoro del sostituto conguagliante. Le informazioni relative alla data di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro degli altri rapporti conguagliati dovranno essere distintamente riportati per ciascun rapporto di lavoro nei punti 735 e 736.

Per la compilazione del **punto 724** è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

1. se il sostituto d'imposta ha riconosciuto al dipendente la somma che non concorre alla formazione del reddito di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 207 del 2024 e l'ha erogata in tutto o in parte;
2. se il sostituto d'imposta non ha riconosciuto al dipendente la somma che non concorre alla formazione del reddito di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 207 del 2024 ovvero l'ha riconosciuta, ma non l'ha erogata neanche in parte.

In caso di indicazione del codice 1 nel punto 718 è richiesta la compilazione obbligatoria dei punti 721 e 724.

Nel **punto 725** va indicato l'importo della somma che non concorre alla formazione del reddito, che il sostituto d'imposta ha erogato al lavoratore dipendente.

Nel **punto 726** va indicato l'importo della somma che non concorre alla formazione del reddito, che il sostituto d'imposta ha riconosciuto ma non ha erogato al dipendente.

I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono in via automatica la somma di cui al comma 4 e la detrazione di cui al comma 6 di cui all'articolo 1 della legge 207 del 2024 all'atto della erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di conguaglio

glio la spettanza delle stesse. Qualora in tale sede la somma di cui al comma 4 o la detrazione di cui al comma 6 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo sia superiore a 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.

Nel caso in cui si debba procedere al recupero della somma precedentemente riconosciuta indicare nel **punto 727** l'ammontare di detta somma recuperata entro le operazioni di conguaglio; nel caso in cui il recupero avvenga in forma rateizzata, riportare nel **punto 728** l'ammontare da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio. In entrambi i casi l'importo da riportare al punto 725 deve intendersi nettizzato dell'importo recuperato e da recuperare.

Nel caso di conguaglio di redditi derivanti da precedenti rapporti di lavoro, la compilazione dei presenti punti deve tenere conto della somma erogata o dell'ulteriore detrazione attribuita da precedenti sostituti. In tal caso nei punti da **731** a **741** devono essere indicati tali dati di dettaglio, riportando nel punto **741** il codice fiscale del precedente sostituto d'imposta. Si precisa che il punto 740 deve essere compilato nell'ipotesi di operazione straordinaria con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del precedente sostituto e nell'ipotesi di operazione straordinaria con estinzione del precedente sostituto d'imposta e con prosecuzione dell'attività da parte del nuovo, nel caso in cui il primo sostituto abbia recuperato la somma erogata che non concorre alla formazione del reddito. L'importo indicato nel punto 740 deve essere riportato anche nel precedente punto 727.

Tipologie reddituali

La presente sezione deve essere compilata per dare distinta indicazione dei redditi certificati nei campi 1, 2 e 4 della sezione "dati fiscali", sempreché nella casella 8 dei dati anagrafici del dipendente non sia indicato il codice Z dell'erede (in quest'ultimo caso non deve essere compilata la presente sezione). Le informazioni riportate nella presente sezione sono di ausilio anche per la gestione dei predetti redditi nel caso di un inquadramento fiscale non coincidente con quello previdenziale.-

Per la compilazione dei **punti 751, 753 e 755**, è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

- 1 redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Tuir con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lett. a);
- 2 compensi percepiti dai soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (art. 50, comma 1, lett. a) del Tuir);
- 3 indennità e compensi percepiti per incarichi svolti in qualità di dipendente (art. 50, comma 1, lett. b) del Tuir);
- 4 somme corrisposte a titolo di borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, non legati da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (art. 50, comma 1, lett. c) del Tuir);
- 5 somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni (primo periodo dell'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del Tuir);

Somma che non concorre alla formazione del reddito						
DB001718	Tipologia	NP	Vale 1 o 2	SI	Vale 1 se nei punti 1, 2, 455, 456, 781, 782, 784 e 785 della CU 2026 sono compresi redditi di lavoro dipendente per i quali spettano le agevolazione di cui ai commi 4 e 6 Vale 2 se nei punti 1, 2, 781 e 784 della CU 2026 non sono compresi redditi di lavoro dipendente per i quali spettano le agevolazione di cui ai commi 4 e 6 La Casella è obbligatoria se compilati almeno uno dei seguenti punti della CU 2026: DB001001, DB001002, DB001455, DB001456, DB001781, DB001782, DB001784, DB001785 Deve essere invece assente se nessuno dei suddetti campi risulta compilato. Se il campo 718 assume valore 1: - I campi 721 e 724 sono obbligatori - Il campo 719 è obbligatorio se tutti i campi 455, 456, 781, 782, 784 e 785 sono assenti - Il campo 722 è obbligatorio se non risultano compilati i campi da 731 a 741 (di tutti i moduli) Se il campo 718 assume valore 2 ovvero non è compilato, i campi da 719 a 741 non devono essere compilati	
DB001719	Reddito di lavoro Dipendente (art. 49 comma 1 del Tuir)	VP		SI	Non può essere superiore a DB001001 + DB001002.	
DB001720	Redditi art.49 Sportivi Dilettanti	VP		SI	Non può essere superiore a DB001781 + DB001784.	
DB001721	Giorni di lavoro dipendente	NP	Vale da 1 a 365	SI		Non può essere superiore a DB001006
DB001722	Data inizio rapporto di lavoro	DT		SI		
DB001723	Data fine rapporto di lavoro	DT		SI	Deve essere successiva a DB001722	

DB001724	Codice	NP	Vale 1 o 2	SI	Vale: 1 = Somma riconosciuta ed erogata tutto o in parte 2 = Somma non riconosciuta o riconosciuto e non erogata neanche in parte	
DB001725	Somma Erogata	VP		SI	Deve essere presente nel caso in cui il campo DB001724 assume il valore 1. Deve essere assente nel caso in cui il campo DB001724 assume il valore 2. Non può essere superiore a euro 960.	La somma dei campi DB001725 e DB001726 non può essere superiore ad euro 960.
DB001726	Somma non erogata	VP		SI	Non può essere superiore a euro 960.	
DB001727	Somma recuperata entro le operazioni di conguaglio	VP		SI	Non può essere superiore a euro 960.	La somma dei campi DB001727 e DB001728 non può essere superiore ad euro 960.
DB001728	Somma da recuperare successivamente alle operazioni di "	VP		SI	Non può essere superiore a euro 960.	
DB001731	Tipologia	NP	Vale 1 o 2			
DB001732	Reddito di lavoro Dipendente (art. 49 comma 1 del Tuir)	VP				
DB001733	Redditi art.49 Sportivi Dilettanti					
DB001734	Giorni di lavoro dipendente	NP				
DB001735	Data inizio rapporto di lavoro	DT				
DB001736	Data fine rapporto di lavoro	DT				
DB001737	Codice	NP	Vale 1 o 2			
DB001738	Somma Erogata	VP				
DB001739	Somma non erogata	VP				
DB001740	Somma recuperata entro le operazioni di conguaglio	VP				
DB001741	Codice fiscale sostituto	CF				Il campo è obbligatorio se compilato il campo DB001738 o DB001739

A cura del Dott. Roberto Vinciarelli – Consulente del Lavoro e Analista normativo